

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE RELATIVO AL MMN. 9816 CONCERNENTE IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Lugano, 10 dicembre 2018

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

1. CONTENUTO DEL MESSAGGIO

Il messaggio municipale no. 9816 propone l'adozione del Regolamento sulla raccolta e gestione dei rifiuti. Questo messaggio richiama in gran parte il precedente MMN. 8978 del 7 luglio 2014, apportando tuttavia i necessari aggiornamenti e adeguamenti a seguito dell'esito della procedura di ricorso (del 12 luglio 2016) che ha portato all'annullamento della delibera del Consiglio Comunale del 30 giugno 2015. Questo vuol dire che dopo quattro anni il Comune di Lugano, in materia di regolamento rifiuti, è ancora ai piedi della scala.

Se calcoliamo che la norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio di causalità (art. 2, 32 cpv. 1 e 32a cvp. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente LPAmb), è stata introdotta nel 1997 è inutile sottolineare che siamo ampiamente in ritardo nel metterci in regola.

Questo principio, che dispone che i costi di smaltimento siano posti a carico di chi produce i rifiuti, a Lugano sembra faccia fatica a passare. Nonostante si tratti di un principio cardine del diritto ambientale che vuole incitare gli individui a tenere conto delle conseguenze ecologiche dei loro comportamenti, la politica luganese non è ancora riuscita a trovare il regolamento che metta d'accordo tutti i gruppi politici, che sia la volta buona?

Il nuovo Regolamento sulla raccolta e gestione dei rifiuti si basa sui principi della normativa federale e della giurisprudenza escludendo il finanziamento tramite imposta ed esigendo un finanziamento tramite una tassa causale. Il fine è quello appunto di incentivare i cittadini a produrre meno rifiuti e riciclarne di più.

Il nuovo Regolamento si articola su sette capitoli principali statuenti le categorie dei rifiuti, la loro raccolta, le tasse ed altri emolumenti da applicare.

Il Capitolo relativo alle tasse è quello che è stato maggiormente modificato rispetto al precedente progetto di regolamento.

2. BASI LEGALI E PRINCIPIO DELLA CAUSALITÀ

Il Regolamento in oggetto nasce dall'esigenza di adeguare la regolamentazione comunale all'esigenza, codificata a livello legislativo ai vari livelli (federale e cantonale), di smaltire ecologicamente i rifiuti per una migliore tutela ambientale.

La Costituzione federale, all'art. 74, stabilisce il principio della causalità secondo cui chi inquina, paga ("I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati", cpv. 2).

Si tratta di un principio ambientale cardine per incitare gli individui ad essere più responsabili per i propri comportamenti, penalizzandoli anche a livello economico se non tengono conto delle conseguenze ecologiche delle loro scelte. È dunque bene sottolineare che il fine dell'introduzione del Regolamento e della relativa tassa non sia quindi quello di tassare indiscriminatamente per fare "cassetta".

La Legge federale prevede altresì che i Cantoni debbano pianificare la gestione dei rifiuti con possibilità di delega di tali compiti ai Comuni. In Ticino la normativa cantonale rivede che i Comuni sono tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti.

Il Tribunale federale ha in merito confermato il principio della copertura totale dei costi a mezzo di una tassa causale, la cosiddetta "tassa sul sacco", essendo esclusa la possibilità di finanziamento tramite imposta.

Ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore del principio a livello federale e 10 anni dalla scadenza del termine imposto inizialmente a livello comunale per introdurre il principio, non sono più ammesse deroghe transitorie al principio della copertura integrale dei costi.

Nel corso del 2017 la popolazione ticinese, chiamata ad esprimersi sull'introduzione di una tassa sul sacco a livello cantonale, si è espressa sostenendo l'introduzione della tassa sul sacco. Il Consiglio di Stato ha stabilito l'entrata in vigore della normativa cantonale al 1° luglio 2017 e ha assegnato ai Comuni un termine scadente il 30 giugno 2019 per adeguare la loro regolamentazione comunale conseguentemente.

3. INADEMPIENZA DEL COMUNE ALLE NORME DI LEGGE

La Città di Lugano avrebbe dovuto introdurre questo Regolamento già molti anni fa ma, per varie e non meglio specificate ragioni, soprattutto di opportunità o ideologia politica, ha sempre procrastinato l'introduzione di tale principio.

Più volte il Consiglio di Stato, e per esso in particolare il Dipartimento del Territorio, ha invitato la Città a conformarsi ai disposti legali di ordine superiore, sottolineando la "situazione di illegalità" con particolare riferimento "all'assenza di un sistema di finanziamento del servizio di raccolta rifiuti rispettoso del principio di causalità".

Nelle proprie esternazioni, il Direttore del Dipartimento del Territorio è persino arrivato a definire Lugano la "Città gallica sulle rive del Ceresio", proprio per l'assenza di un simile Regolamento.

I ricorsi contro la precedente decisione del Consiglio Comunale di introdurre un Regolamento con una copertura solo parziale dei costi sono stati accolti. Lugano ha quindi l'obbligo di adeguare la propria normativa comunale ai chiari principi di diritto federale e cantonale in materia.

Questa Commissione stigmatizza l'attuale situazione di ritardo nell'adeguamento della normativa comunale al principio ambientale ormai decennale voluto sia a livello federale che cantonale. Invita nel contempo l'Esecutivo a mettere in vigore quanto prima questo Regolamento, disciplinandone le relative norme d'esecuzione, avendo cura di correggere le eventuali imperfezioni derivanti dalla sua introduzione.

4. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il campo d'applicazione del Regolamento è l'intero territorio del Comune di Lugano. Di conseguenza vengono formalmente abrogati tutti i Regolamenti dei Comuni aggregati che sono rimasti transitoriamente in vigore limitatamente al territorio dei rispettivi quartieri.

Un accento particolare viene posto sul tema del riciclaggio e in generale nell'opera di sensibilizzazione e di promozione del contenimento della produzione di rifiuti e sull'incentivo al recupero di materiali riciclabili.

Il Regolamento non contempla al momento la raccolta separata del cosiddetto "umido", sono tuttavia in fase di approfondimento possibili soluzioni per andare in questa direzione. Ci riferiamo in particolare all'esito dello studio di fattibilità sulla valorizzazione degli scarti vegetali del 20 marzo 2018 elaborato da CSD Ingegneri SA.

La Vostra Commissione auspica un'accelerazione sostanziale sulla ricerca di una soluzione che permetta la raccolta separata e la valorizzazione dei rifiuti "umidi".

Con l'introduzione della tassa sul sacco è importante organizzare la raccolta anche degli scarti organici di cucina, perché non tutte le economie domestiche hanno la possibilità di compostarli autonomamente. Questo tipo di scarti fa molto volume nei sacchi, ed essendo composti principalmente da acqua, è anti ecologico trasportarli e bruciarli nell'inceneritore a Giubiasco. Inoltre nello studio leggiamo che gli scarti da cucina andrebbero a migliorare la qualità del composto da valorizzare energeticamente attraverso il processo di metanizzazione.

Nel Regolamento vengono quindi definite e suddivise le varie categorie di rifiuti: rifiuti solidi urbani (art. 4), rifiuti domestici (art. 5), rifiuti ingombranti domestici (art. 6), rifiuti raccolti separatamente (art. 7), rifiuti industriali o aziendali (art. 8) e rifiuti speciali (art. 9).

Il Regolamento descrive quindi l'organizzazione della raccolta e illustra il sistema dei tre livelli (art. 11), che persegue lo scopo di i) migliorare la situazione igienica, ii) minimizzare l'impatto estetico e iii) contenere i costi.

Il primo livello prevede la raccolta capillare dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante contenitori interrati. Il secondo prevede degli Ecopunti in ogni quartiere per i rifiuti riciclabili. Il terzo prevede degli Ecocentri riservati alla consegna di tutti i tipi di rifiuti, compresi quelli non riciclabili e gli scarti vegetali da giardinaggio.

Sono state inoltre inserite una specifica previsione per i contenitori interrati su proprietà privata, per facilitare la posa dei medesimi nell'ambito delle nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali; una previsione specifica per evitare il cosiddetto "turismo del sacco" per i rifiuti non provenienti dal territorio comunale e una previsione per il comportamento da adottare in caso di manifestazioni (comprensivo dell'utilizzo di bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili sui quali viene riscosso un deposito).

Per evitare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti altrove che nel proprio sacco, la Città dovrà vegliare applicando le sanzioni previste dalla normativa comunale e facendo rispettare le ordinanze municipali già esistenti in materia di littering e vandalismi.

I produttori di grandi quantità di rifiuti (i.e. grandi superfici di vendita) non possono di principio usufruire del servizio comunale per la raccolta di rifiuti.

5. TASSA DI BASE E TASSA CAUSALE

Il Capitolo sulle tasse è stato sostanzialmente rivisto rispetto al precedente progetto di Regolamento. È stata mantenuta una tassa mista composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti.

Il Regolamento fissa in modo esplicito i principi che devono rispettare le relative tasse, in particolare il principio di causalità, il principio di equivalenza, il principio di trasparenza e quello della copertura dei costi.

In riferimento a quest'ultimo principio, giova subito chiarire come la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire, per Comuni analoghi a Lugano (con contabilità analitica), che deve essere al 100%, non essendo più ammissibili ulteriori periodi transitori ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore del principio legale a livello federale.

Per la tassa base, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la precedente decisione sul progetto di Regolamento, il nuovo Regolamento prevede un certo numero di categorie, contenendo mutazioni e oneri amministrativi.

È stata prevista una separazione tra la tassa base per attività economiche, economie domestiche e residenze secondarie. Il distinguo è infine stato operato in base al numero delle persone per residenza rispettivamente posti letto ed introdotti correttivi per chi nel Comune ha più tipi di residenze e per chi ha più attività economiche.

Per la tassa proporzionale, "tassa sul sacco", alla luce dell'introduzione della normativa a livello cantonale, il Regolamento fissa la tassa sulla base delle prescrizioni cantonali, che hanno stabilito il costo del sacco da 35 litri tra fr. 1.00 e fr. 1.30.

Il Regolamento non indica alcun importo preciso, rinviando al margine stabilito dalla normativa cantonale, in questo modo è possibile evitare future e continue modifiche del Regolamento comunale, potendo le stesse essere definite a livello di Ordinanza municipale.

Per attenuare l'impatto dell'introduzione della tassa per quei cittadini con necessità di utilizzo di pannolini o con bambini sotto i tre anni, è stata introdotta la possibilità di ottenere un certo numero di sacchi a titolo gratuito.

Per le altre fasce di popolazione bisognosa di aiuto, vengono riservate l'applicazione del proposto Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

Si rileva infine che le tasse in discussione saranno stabilite periodicamente dal Municipio tramite Ordinanza sulla scorta dei preventivi e tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti. Per questo motivo nel Regolamento viene prevista una forchetta di oscillazione fra minimi e massimi delle diverse tasse.

6. BREVE SPIEGAZIONE DEGLI EMENDAMENTI E DEGLI AUSPICI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Art. 3 cpv. 1

Obiettivi

*1. La raccolta e lo smaltimento devono rispettare i principi di flessibilità, sostenibilità economica, **ecologica** e di causalità.*

La vostra Commissione ritiene importante che tra i principi che devono essere rispettati ci sia anche la sostenibilità ecologica.

Art. 4

Rifiuti **solidi urbani**

*Sono rifiuti **solidi** urbani (**RSU**) quelli che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.*

*Sono considerati rifiuti **solidi** urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici, i rifiuti raccolti separatamente.*

Alla Vostra Commissione sembrava giusto rendere più precisa la formulazione della descrizione "rifiuti urbani" aggiungendo la specifica "solidi".

Art. 12 cpv. 1

Contenitori interrati su proprietà privata

*1. Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali, **con aumento sostanziale del numero di persone da servire in una determinata zona**, il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata.*

La Vostra Commissione ritiene necessario introdurre una precisazione al primo capoverso, secondo cui questo obbligo riguarda unicamente le edificazioni che modificano sostanzialmente il numero di persone da servire in una determinata zona, come peraltro chiarito dal Municipio a fronte di una domanda specifica della Commissione.

Questo obbligo non riguarda quindi edificazioni private (tipo mono e bifamiliari), la cui proprietà potrebbe essere pregiudicata, e vuole essere unicamente il consolidamento della prassi pluriennale che prevede la conclusione di convenzioni specifiche in merito.

Art. 16 cpv. 3 e 4 (nuovo)

Manifestazioni

*3. Per grandi manifestazioni, con importante smercio di bevande e/o cibi, gli organizzatori devono utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili, **oppure monouso compostabili**.*

*4. **In caso di uso di materiale compostabile, i residui devono essere compostati o recuperati a regola d'arte.***

Alla Vostra Commissione fa molto piacere che con questo articolo del regolamento, anche Lugano intenda seguire le orme di altre grandi Città svizzere che già da tempo hanno deciso di bandire l'utilizzo delle stoviglie monouso durante le manifestazioni.

La Commissione non era però unanime nel voler estendere questo obbligo a tutte le manifestazioni, limitandosi invece solo a quelle grandi con importante smercio di bevande e/o cibi, come proposto dal messaggio municipale.

Essendo coscienti che eventi di successo che attirano considerevoli masse, offrano tanto divertimento ma generino anche molti rifiuti, è quindi importante che la messa a disposizione del suolo pubblico debba essere accompagnata, nel limite del possibile da un concetto ecologico che sia di esempio.

Ci siamo quindi permessi di completare l'articolo con l'aggiunta delle stoviglie monouso compostabili e l'aggiunta del nuovo cpv. 4 con il quale chiediamo che il materiale compostabile debba poi essere recuperato e compostato a regola d'arte, chiedendo ai servizi competenti della Città un accompagnamento alle associazioni organizzative di eventi in questo senso.

Un accompagnamento da parte della Divisione Spazi Urbani ci sembra più che appropriato anche verso gli organizzatori di manifestazioni che si ritrovano poi tra le mani anche rifiuti speciali, quali resti da olio di frittura per fare un esempio.

Art. 20 cpv. 3

Natura delle tasse

3. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e di pulizia di strade, aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e di rive dei corsi d'acqua, dei rifiuti dei cestini, delle scuole e degli uffici pubblici, sono coperti mediante le imposte e ~~possono essere~~ **devono essere** dedotti (tramite accredito interno) dall'ammontare delle tasse di cui ai cpv. 1 e 2.

La Vostra Commissione ritiene sia più corretto se nell'articolo al cpv. 3 venga cambiato il verbo da "possono essere" a "devono essere" in quanto i costi dei rifiuti di cui al cpv. 3 devono essere coperti dalle imposte, non si tratta di una scelta, ma bensì di un obbligo. Non sarebbe giusto che questi costi debbano essere invece coperti dalla tassa base.

Art. 22 cpv. 1, 2 e 3

Tassa base per attività economiche

1. È soggetta alla tassa base per attività economiche ogni persona ~~giuridica, iscritta o meno,~~ **fisica o giuridica, indipendentemente dall'iscrizione o meno** a Registro di Commercio.

2. Il Municipio determina mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Genere di attività	Tassa minima	Tassa massima
Persone e società fisiche o giuridiche che hanno attività economiche accessorie presso economie domestiche, per persona e società fisica o giuridica	CHF 25.--	CHF 75.--
Campeggi, per posto tenda o camper	CHF 8.--	CHF 25.--
Esercizi pubblici, per posto a sedere, e alberghi, per posto letto	CHF 8.--	CHF 25.--
Ospedali, istituti, per ogni posto letto	CHF 10.--	CHF 30.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità lavorative	CHF 100.--	CHF 300.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, da 11 a 99 unità lavorative	CHF 200.--	CHF 600.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, da 100 unità lavorative in poi	CHF 400.--	CHF 1200.--

3. *La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona ~~o ragione sociale~~ **fisica o giuridica** giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.*

L'articolo deve essere corretto sopprimendo il riferimento a “persona giuridica” e mantenendo invece il concetto che vengono colpite dalla tassa, tutte le attività economiche, siano esse esercitate nella forma di persona giuridica o di persone fisiche, indipendentemente dalla loro iscrizione a Registro di Commercio.

Soggetti giuridici possono invero essere solo persone fisiche o persone giuridiche, non avendo alcuna capacità giuridica altre tipologie quali le ragioni sociali o le attività economiche, che devono invece rimanere determinanti per la qualifica di imposizione a dipendenza del tipo di attività produttiva di rifiuti che viene esercitata.

7. BREVE ISTORIATO DEI LAVORI COMMISSIONALI, PROPOSTA E CONCLUSIONI

Questa Commissione si è confrontata per parecchi mesi con l'incapacità di costruire un consenso diffuso in merito al principio stesso dell'introduzione del Regolamento, al fine di adeguare la normativa comunale ai principi legali di diritto federale e cantonale.

La Commissione della Gestione si è quindi trovata in una lunga fase di stallo politica poiché i commissari propensi all'adeguamento della normativa comunale non erano disposti a sottoscrivere un rapporto che incontrava la resistenza e l'incognita del Gruppo, refrattario a sottoscrivere qualsivoglia rapporto, che possiede la maggioranza relativa in Municipio e in Consiglio di Stato, dove il proprio esponente è fautore della “tassa sul sacco cantonale” e ha tacciato Lugano di “Città gallica sulle rive del Ceresio”, deplorando proprio la mancata introduzione a livello comunale della relativa tassa.

La situazione appare tuttavia destinata a trovare un'introduzione forzata da parte del Cantone, proprio ad opera di quei dipartimenti di pertinenza della maggioranza relativa il cui Gruppo si oppone a livello comunale, a fronte del mancato rispetto del termine impartito al 30 giugno 2019 per adeguare la normativa comunale.

La Vostra Commissione ritiene in particolare auspicabile evitare alla Città una sanzione per il mancato adeguamento e peggio un'eventuale imposizione di un regolamento da parte del Cantone.

Inoltre si fa notare che il preventivo 2019 presentato dal Municipio contempla l'introduzione del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, prevedendo ricavi dall'introduzione delle relative tasse di base e causale di circa 9 milioni di franchi.

Non sono nemmeno di rilievo gli argomenti opposti da chi non vuole prendere posizione. Costoro si dicono contrari i) poiché nella votazione cantonale per l'introduzione della tassa cantonale sul sacco la popolazione di Lugano avrebbe votato opponendosi e ii) poiché contrari in termini di principio ad educare a comportamenti più ecologici mediante l'introduzione di una tassa.

Orbene, nella nostra democrazia funziona - ed è bene che continui a funzionare - l'accettazione del responso al voto della maggioranza. L'aver votato contro non esime, in caso di soccombenza, dal rispettare la volontà contraria della maggioranza. Del pari, è bene sottolineare come l'introduzione della tassa possa facilmente essere neutralizzata dal cittadino, con un minimo di buona cultura della separazione dei rifiuti.

Non si tratta di fare cassetta ma di consegnare una ambiente più pulito alle future generazioni, cominciando a cambiare la cultura dei cittadini di oggi per tramandarla con successo ai cittadini di domani.

Alla luce di tali considerazioni esogene, pur deplorando l'introduzione di un'ulteriore tributo pubblico ancorché per fini condivisibili di tutela ambientale, la Vostra Commissione ritiene auspicabile sostenere l'adozione del Nuovo Regolamento e l'introduzione del nuovo regime di finanziamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, proponendo nel contempo alcuni correttivi (nella forma di emendamenti puntuali) che possano mitigare la durezza o i possibili effetti indesiderati negativi su alcune fasce della popolazione o aree urbane e di attività.

Buona parte della Commissione è inoltre convinta della necessità di coordinare il prospettato aumento dei ricavi a seguito dell'introduzione della tassa con un corrispondente adeguamento del moltiplicatore comunale, per evitare un cumulo di tributi per il medesimo servizio ai cittadini. Tale aspetto sarà quindi oggetto di discussione e trattazione specifica nel rapporto sul preventivo 2019. La Vostra Commissione chiede quindi che entrambi i messaggi municipali vengano sottoposti al Consiglio Comunale contestualmente.

Tutto valutato, questa Commissione ritiene che i principali obiettivi perseguiti dall'adozione del Regolamento in oggetto, ovvero la realizzazione di una raccolta razionale dei rifiuti, la riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, lo sviluppo di una coscienza ambientale presso tutti i cittadini, possano essere raggiunti.

Il sistema di finanziamento, forse un po' ottimistico rispetto alla previsione di numero di sacco utilizzati, appare adeguato e rispettoso dei principi legali e giurisprudenziali di diritto federale e cantonale.

Per evitare l'effetto negativo dell'introduzione di una tassa a fini educativo-ambientali, la Vostra Commissione invita il Municipio a promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione e d'informazione.

Questa Commissione si rallegra infine che la Città, seppur con grande ritardo, si doti finalmente di uno strumento necessario per la protezione ambientale e la tutela del nostro territorio cittadino.

Per tutto quanto sopra esposto, la Vostra Commissione vi invita a voler:

r i s o l v e r e :

1. Il Regolamento sulla raccolta dei rifiuti è approvato con gli emendamenti agli articoli:
 - . art. 3 cpv. 1;
 - . art. 4;
 - . art. 12 cpv. 1;
 - . art. 16 cpv. 3. e 4 (nuovo);
 - . art. 20 cpv. 3;
 - . art. 22 cpv. 1, 2 e 3;contenuti nell'allegato.
2. La sua entrata in vigore sarà decisa dal Municipio dopo la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE
DELLA GESTIONE
Simona Buri, relatrice
Karin Valenzano Rossi, relatrice
Lorenzo Beretta-Piccoli
Deborah Moccetti Bernasconi
Nina Pusterla
Peter Rossi
Michel Tricarico
Ferruccio Unternährer

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti gli art. 17 e 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004, e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983

risolve:

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Lugano.
2. Restano riservati accordi con Comuni limitrofi per l'utilizzo di infrastrutture comunali e il servizio a immobili ubicati nelle vicinanze dei rispettivi confini giurisdizionali.

Art. 2

Competenza

1. L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
3. In casi eccezionali, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti, obbligando l'utente a provvedervi direttamente.

Art. 3

Obiettivi

1. La raccolta e lo smaltimento devono rispettare i principi di flessibilità, sostenibilità economica, **ecologica** e di causalità.
2. Il Comune collabora con gli attori economici, commerciali, artigianali e industriali allo scopo di promuovere gli obiettivi del presente Regolamento.
3. Esso promuove iniziative per contenere la produzione di rifiuti e per favorire il riciclaggio, valorizzando i rifiuti riciclabili.

CAPITOLO II

Categorie di rifiuti

Art. 4

Rifiuti **solidi urbani**

Sono rifiuti **solidi** urbani (**RSU**) quelli che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti **solidi** urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici, i rifiuti raccolti separatamente.

Art. 5

Rifiuti domestici

Sono rifiuti domestici i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili.

Art. 6

Rifiuti ingombranti domestici

Sono rifiuti ingombranti domestici quelli che hanno caratteristiche analoghe a quelli di cui all'art. 5, ma che, per le loro dimensioni o peso, non trovano posto nei sacchi autorizzati.

Art. 7

Rifiuti raccolti separatamente

Sono rifiuti raccolti separatamente i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.

Art. 8

Rifiuti industriali o aziendali

Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, ristorazione, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione non sono considerati rifiuti urbani.

Art. 9

Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali o domestici designati come tali dall'art. 2 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif).

CAPITOLO III

Raccolta

Art. 10

Organizzazione

1. La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di tre livelli, con lo scopo di migliorare la situazione igienica, minimizzare l'impatto estetico e contenere i costi.
2. Il Municipio stabilisce le modalità di consegna sulla base degli articoli seguenti.
3. Il Municipio può adottare modalità differenti e porre ulteriori condizioni speciali, localmente e/o a titolo transitorio, per risolvere problematiche particolari, segnatamente riguardanti la viabilità nonché l'accessibilità a determinati fondi e/o strade.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere temporaneamente sospeso in caso di cause di forza maggiore o per altri eventi eccezionali.

Art. 11

Livelli

1. Il primo livello concerne la raccolta capillare dei rifiuti urbani e, in parte, di vetro, di carta, tramite appositi contenitori, di regola interrati.
2. Il secondo livello comprende gli Ecopunti destinati alla raccolta dei rifiuti riciclabili principali, tramite appositi contenitori, di regola interrati.
3. Il terzo livello concerne gli Ecocentri, strutture di raccolta sorvegliate e aperte alla popolazione in giorni e orari stabiliti dal Municipio per ogni tipo di rifiuto proveniente dalle economie domestiche, esclusi i rifiuti ~~solidi~~ urbani ed i rifiuti industriali o aziendali propri.
4. Il Municipio può istituire altre strutture, oltre agli Ecocentri, in cui consegnare particolari rifiuti.

Art. 12

Contenitori interrati su proprietà privata

1. Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali, **con aumento sostanziale del numero di persone da servire in una determinata zona**, il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata.
2. Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza servita.
3. Le modalità e i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.

Art. 13

Utenti

1. Riservato l'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento, il servizio e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione residente nel Comune, dei detentori di residenze secondarie e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo agli stessi.
2. I rifiuti che non provengono dal territorio del Comune non possono essere consegnati ai centri di raccolta.
3. I produttori di grandi quantità di rifiuti non possono usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, salvo accordi particolari con il Comune.
4. Per la determinazione delle tasse si fa riferimento a quanto stabilito nel capitolo IV del presente Regolamento.

Art. 14

Modalità di consegna

1. I rifiuti domestici vanno immessi negli appositi sacchi e depositati nei contenitori adibiti allo scopo.
2. I rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati agli Ecocentri.
3. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati negli Ecopunti e rispettivamente negli Ecocentri. Essi non possono essere mischiati con altri rifiuti e devono essere correttamente predisposti come da disposizioni municipali.
4. Gli scarti vegetali, prodotti dai privati, vanno consegnati agli Ecocentri o presso altre strutture appositamente designate dal Municipio.
5. Gli Ecocentri possono accogliere anche i rifiuti speciali determinati dal Municipio nell'apposita Ordinanza.

Art. 15

Disposizioni particolari

1. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
2. I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

Art. 16

Manifestazioni

1. In caso di manifestazioni su suolo pubblico, dei sacchi per RSU da 200 litri vengono messi a disposizione degli organizzatori al costo fissato all'art. 24.
2. Gli organizzatori provvedono alla raccolta separata dei rifiuti riciclabili e a portarli ai punti di consegna (Ecopunti o Ecocentri).
3. Per grandi manifestazioni, con importante smercio di bevande e/o cibi, gli organizzatori devono utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili, **oppure monouso compostabili**.
4. **In caso di uso di materiale compostabile, i residui devono essere compostati o recuperati a regola d'arte.**

Art. 17

Divieti

1. È vietato bruciare i rifiuti o immetterli, anche se triturati o diluiti, nella rete delle canalizzazioni.
2. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sulle proprietà pubbliche e private.
3. I cestini pubblici per rifiuti sono preposti alla raccolta di oggetti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per gettare rifiuti domestici o oggetti ingombranti.
4. Nei contenitori interrati non possono essere immessi sacchi da oltre 110 litri.

Art. 18

Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti comunale:
 - grosse quantità di scarti alimentari provenienti da alberghi, ristoranti, mense e bar;
 - gli autoveicoli da rottamare o loro componenti;
 - i rifiuti edili, la terra, i sassi (salvo piccole quantità prodotte dai privati) e i fanghi;
 - i cadaveri di animali, gli scarti di macellazione e di macelleria;
 - le sostanze chimiche, infiammabili, esplosive (salvo piccole quantità prodotte dai privati ed eccezioni definite dal Municipio) e radioattive.
2. In caso di dubbio, l'utente ha il dovere di informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento, oppure di consultare i servizi cantonali, l'Azienda cantonale dei rifiuti o la Divisione competente del Comune.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 19

Principi

Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse, le quali devono rispettare i seguenti principi:

- a) principio di causalità: ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;
- b) principio dell'equivalenza: l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;
- c) principio della copertura dei costi: le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Nel medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi del 100%;
- d) principio della trasparenza: i cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse.

Art. 20

Natura delle tasse

1. Una tassa proporzionata al volume viene riscossa mediante la tassa sul sacco, la quale è volta a coprire i costi variabili per lo smaltimento dei RSU (art. 24).
2. A copertura dei costi fissi e dei costi di raccolta, è prelevata una tassa base annua comunale. Il calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività economiche (art. 21-23).
3. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e di pulizia di strade, aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e di rive dei corsi d'acqua, dei rifiuti dei cestini, delle scuole e degli uffici pubblici, sono coperti mediante le imposte e **devono essere** dedotti (tramite accredito interno) dall'ammontare delle tasse di cui ai cpv. 1 e 2.

Art. 21

Tassa base per economie domestiche e residenze secondarie

1. È soggetto alla tassa base per le economie domestiche ogni nucleo familiare o - in caso di residenze secondarie - ogni proprietario di immobile (sia esso persona fisica o giuridica).
2. Il Municipio determina mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Genere di economia domestica	Tassa base minima	Tassa base massima
Residenze primarie, per persona sola	CHF 25.--	CHF 75.--
Residenze primarie, per due o più persone	CHF 50.--	CHF 150.--
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un posto letto	CHF 25.--	CHF 75.--
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per due o più posti letto	CHF 50.--	CHF 150.--

3. In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa relativa alla residenza primaria.

Art. 22

Tassa base per attività economiche

1. È soggetta alla tassa base per attività economiche ogni persona, **fisica o giuridica, indipendentemente dall'iscrizione o meno** a Registro di Commercio.
2. Il Municipio determina mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Genere di attività	Tassa minima	Tassa massima
Persone fisiche o giuridiche che hanno attività economiche accessorie presso economie domestiche, per persona fisica o giuridica	CHF 25.--	CHF 75.--
Campeggi, per posto tenda o camper	CHF 8.--	CHF 25.--
Esercizi pubblici, per posto a sedere, e alberghi, per posto letto	CHF 8.--	CHF 25.--
Ospedali, istituti, per ogni posto letto	CHF 10.--	CHF 30.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità lavorative	CHF 100.--	CHF 300.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, da 11 a 99 unità lavorative	CHF 200.--	CHF 600.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, da 100 unità lavorative in poi	CHF 400.--	CHF 1200.--

3. La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona **fisica o giuridica** giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

Art. 23

Norme comuni

1. La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente artt. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15).
2. La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività economiche operative sul territorio giurisdizionale di Lugano, al momento della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
3. La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione; sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica del richiamo di pagamento.

Art. 24

Tassa sul sacco

1. La tassa sul sacco viene fissata dal Municipio tramite Ordinanza e sulla base delle prescrizioni cantonali applicabili in materia. La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.
2. Le persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 CCS, con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza attestati da un certificato medico, possono fare richiesta di ricevere gratuitamente un certo numero di sacchi secondo quanto stabilito dal Municipio.
3. Resta riservata l'applicazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 12 febbraio 2007.

Art. 25

Adeguamenti delle tasse

1. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.
2. Per la tassa sul sacco valgono le prescrizioni cantonali applicabili in materia.

CAPITOLO V

Smaltimento scarti vegetali

Art. 26

Oggetto

Sono considerati scarti vegetali i rifiuti da giardinaggio atti al compostaggio, quali erba, fogliame, paglia, legname naturale da taglio piante, provenienti da giardini privati e da altre aree verdi del territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 27

Modalità di consegna

3. I cittadini del Comune possono consegnare gratuitamente i propri scarti vegetali agli Ecocentri dietro presentazione della tessera Ecocard. Per grandi quantitativi possono essere indirizzati direttamente presso uno smaltitore autorizzato.
4. Le ditte di giardinaggio, forestali e quelle che in genere svolgono attività di giardinaggio a titolo professionale, non possono consegnare al Comune i propri scarti vegetali.

Divieti

1. Non sono accettati presso gli Ecocentri:
 - a. gli scarti organici di cucina;
 - b. gli scarti vegetali contenenti organismi alloctoni invasivi (neofite invasive) elencate nell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA), e in particolare: *Ambrosia artemisiifolia*, *Hercleum mantegazzianum*, *Reynoutria japonica*, *Ailanthus altissima* e *Pueraria lobata*.
2. Il materiale inquinato da organismi alloctoni invasivi può essere smaltito unicamente nel luogo in cui viene prelevato e solo dopo specifica richiesta all'Ufficio cantonale della gestione dei rifiuti.

CAPITOLO VI

Altri emolumenti

Art. 29

Interventi di recupero oggetti smarriti

1. Il Municipio fattura il costo per il recupero di oggetti di varia natura smarriti all'interno dei contenitori interrati ed in generale nelle infrastrutture adibite alla raccolta dei rifiuti. Esso esercita le competenze attribuitegli dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC.
2. La tassa viene fissata dal Municipio sulla base dei seguenti criteri:
 - a. da CHF 80.-- fino a CHF 160.-- per interventi senza l'ausilio di autocarri;
 - b. da CHF 180.-- fino a CHF 360.-- per interventi con l'ausilio di autocarri.
3. Il Servizio viene svolto su richiesta dell'utente.

CAPITOLO VII

Disposizioni amministrative e finali

Art. 30

Esecuzione

1. Il Municipio adotta le misure necessarie per rendere esecutivo il presente Regolamento. Esso esercita le competenze attribuitegli dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC.
2. Il Municipio informa la popolazione in modo oggettivo e tempestivo e con ogni mezzo idoneo, per poter conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Art. 31

Controlli

Gli incaricati della raccolta sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli e ad aprire sacchi e contenitori per verificarne il contenuto, e in genere a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il rispetto del presente Regolamento, nei limiti stabiliti dalla Legge. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi.

Art. 32

Contravvenzioni e multe

1. Il Municipio punisce con la multa fino CHF. 10'000.-- le infrazioni al presente Regolamento e alle relative disposizioni di applicazione.
2. La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. della LOC.

Art. 33

Contenzioso

Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente Regolamento e delle disposizioni di applicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPAm. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 34

Riserve

Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia.

Art. 35

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti di Breganzona, del 15 maggio 1995;
 - Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti di Cureggia, del 10 dicembre 1992;
 - Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di Davesco- Soragno, del 30 marzo 1992;
 - Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti di Gandria, del 30 novembre 1998;
 - Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti di Pambio-Noranco, del 19 novembre 1990;
 - Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di Pazzallo, del 6 maggio 1999;
 - Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione delle spazzature e dei rifiuti di Pregassona, del 3 giugno 1985;
 - Regolamento per il servizio raccolta spazzatura ed eliminazione rifiuti e detriti di Viganello, del 16 marzo 1998;
 - Regolamento sulla raccolta dei rifiuti di Barbengo (data di approvazione sconosciuta);
 - Regolamento comunale servizio rifiuti urbani di Carabbia, del 25 settembre 1991;
 - Regolamento comunale servizio raccolta rifiuti di Villa Luganese, del 18 ottobre 1994;
- come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria al presente Regolamento.

Art. 36

Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Gli scrutatori:

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra ile il

Approvato dal